

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1490-D)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEVI

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1965

(V. Stampato Camera n. 2896)

modificato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1966, con l'unificazione, in un nuovo testo, del disegno di legge anzidetto con il

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 2954)

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(LAMI STARNUTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

E CON IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, DE' COCCI, MERENDA, BERLOFFA, TITOMANLIO Vittoria, LAFORGIA, TAMBRONI, URSO e AGOSTA

(V. Stampato n. 483)

modificato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 luglio 1966 (V. Stampato Camera nn. 2954-2896-483-B)

modificato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1966

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1966*

Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue:

al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.

Art. 2.

Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, non potranno più esercitare la loro attività.

L'inosservanza della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresì soggette alla revoca della licenza.

Art. 3.

I benefici di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle attrezzature tecniche dei panifici a norma della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale, nei centri abitati con popolazione inferiore ai 2.001 abitanti.

L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dell'accertamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.